

Sent. n. 19/2024 pubbl. il 28/02/2024

Rep. n. 25/2024 del 28/02/2024

N. 2/2024 - CCI-LIQ. CONTROLLATA

N. R.G. PU 175-1/ 2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI ANCONA

Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello

Presidente relatore

Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Giudice

Dott. Andrea Marani

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da **YVONNE RUTHYLIA MEYNS** [REDACTED]

[REDACTED]
rappresentata dall'avv. SABRINA PECORA ed assistita dal dott. MICHELE CORTUCCI;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

tenuto conto delle precisazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 15/02/2024 inerenti la mancata percezione di compenso per la carica di amministratore della società Fanitalia s.r.l. nonché la quota parte del reddito messo a disposizione della massa attiva della liquidazione aumentata nell'importo di euro [REDACTED]

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 28/12/2023 YVONNE RUTHYLIA MEYNS ha avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;



- b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- d) l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso, oltre che dalla relazione dell'OCC, il medesimo ha accumulato una consistente esposizione debitoria, complessivamente pari ad euro 569.384,91, nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione Mantova.

Detta esposizione debitoria deriva in parte dagli accertamenti fiscali eseguiti dall'Agenzia delle Entrate di Mantova (anni d'imposta 2010 e 2011) con cui l'ufficio ha accertato IRPEF evasa in misura rispettivamente pari ad euro [REDACTED] ricorrente, quale amministratrice e socia della S.r.l. [REDACTED], aveva ricevuto somme qualificate come compensi mai dichiarati al fisco (il procedimento [REDACTED] concluso con l'assoluzione della ricorrente perché il fatto non sussiste).

Per la restante parte, il debito della ricorrente deriva dagli accertamenti fiscali eseguiti dall'Agenzia delle Entrate di Mantova (anni d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011), con cui l'ufficio ha accertato utili extra contabili in capo alla S.r.l. [REDACTED] con conseguente presunzione di distribuzione in capo alla ricorrente, quale amministratrice e socia.

Atteso che il debitore risulta percettore di un reddito netto annuale pari ad euro [REDACTED] quasi integralmente assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare, composto solo dalla medesima, un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni:

- i. beni mobili registrati:
 - Range Rover immatricolata in data 03/09/2012 del valore di euro 6.000,00;



- Jaguar XK8 immatricolata in data 07/10/1998 del valore di euro 900,00 (per i quali sono state depositate proposte irrevocabili di acquisto per complessivi 7.000,00 da parte di Fanitalia s.r.l.);
- ii. Crediti: conto corrente acceso presso la Commerzbank con saldo attivo pari ad euro [REDACTED];
- iii. stipendio al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso;
- iv. quota di partecipazione del 100% nella società [REDACTED]

Con riferimento al tale ultimo bene, ritiene il Tribunale che possa essere escluso dalla liquidazione per manifesta non convenienza in quanto, come attestato dall'OCC, anche con relazione integrativa del 05/02/2024, la quota di partecipazione ha valore negativo in considerazione del fatto che dall'ultimo bilancio depositato, risalente all'anno 2002, emerge un patrimonio netto di euro [REDACTED] e la società risulta gravata da ingenti debiti nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione Mantova pari ad euro [REDACTED]

Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento proprio e della famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare, composto solo dalla ricorrente, della documentazione allegata dalla ricorrente e di quanto precisato in sede di udienza, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € [REDACTED] la somma necessaria al mantenimento della ricorrente, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura;

Ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità della ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCII,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **YVONNE RUTHYLIA MEYNS** (C.F. [REDACTED]);

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Giuliana Filippello**;



NOMINA liquidatore l'OCC, Dott. **Marco Taviani**;

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di sessanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione della quota di partecipazione del 100% di YVONNE RUTHYLIA MEYNS nella [REDACTED]. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 1.028,50 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione oltre che al registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati della ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.



Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 27 febbraio 2024.

Il Presidente estensore
dott.ssa Giuliana Filippello

